



Ministero dell'Università e della Ricerca
Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

Bando per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi previsti dalla legge n. 113 del 28.3.1991, come modificata dalla legge n. 6 del 10 gennaio 2000, per gli strumenti di intervento ivi previsti: Contributi annuali e Accordi di Programma e Intese.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”, e, in particolare, l’art. 2, comma 1, che introduce l’art. 51-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell’università e della ricerca;

VISTO in particolare l’art.4 comma 1 che stabilisce che “[...] Gli incarichi dirigenziali comunque già conferiti presso l’amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad avere efficacia sino all’attribuzione dei nuovi incarichi [...]”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.140 del 21 ottobre 2019 “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2017, registrato alla Corte dei conti in data 1° settembre 2017, al nr. 1920, come da comunicazione dell’Ufficio di Gabinetto di questo Ministero prot. MIUR nr. 26111 del 1° settembre 2017, con il quale è stato conferito al dott. Vincenzo Di Felice l’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore della D.G. per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento del 28 febbraio 2019, nr. 350, registrato dal competente Ufficio Centrale di Bilancio con visto nr. 394 del 6 marzo 2019, con il quale, tra l’altro, viene attribuita al Direttore preposto alla Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l’esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli di bilancio riportati nell’allegato “C” al suddetto Decreto;

VISTA la Legge 28 marzo 1991 n. 113 recante *"Iniziativa per la diffusione della cultura scientifica"* così come modificata dalla Legge 10 gennaio 2000 n. 6, intesa a favorire le iniziative per la promozione e il potenziamento delle istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica (di seguito definita "Legge 113/91");

CONSIDERATO che l’art. 1 comma 1 della predetta Legge 113/91 delimita gli interventi all’ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali e alle tecniche derivate;

CONSIDERATO che la Legge 113/91 comprende tre strumenti di intervento per la realizzazione delle proprie finalità: *"contributi annuali per attività coerenti con le finalità della presente legge"*, *"finanziamento triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni, consorzi"*; *"promozione e stipula di accordi e intese con altre amministrazioni dello Stato, Università, altri enti pubblici e privati"*;



Ministero dell'Università e della Ricerca
Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

VISTO in particolare l'art. 2-ter della citata legge che prevede la pubblicazione annuale di apposito bando per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione di contributi annuali individuando, eventualmente, tematiche e progetti di rilevanza nazionale attorno a cui far convergere le singole iniziative;

VISTO altresì l'art.1 comma 4 della Legge 113/1991 che prevede la possibilità per il Ministro di promuovere accordi e stipulare intese con le altre Amministrazioni dello Stato, le Università ed altri enti pubblici e privati, per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 1 comma 1 della legge;

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTO il Decreto Legge 23 giugno 2014, n. 90, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*" convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il D.M. n. 372 del 7 giugno 2016, registrato dalla Corte dei conti il 5 agosto 2016, registro 3225, con il quale, ai sensi dell'articolo 2-bis della richiamata Legge n. 113/1991, si è proceduto alla ripartizione dello stanziamento per l'anno 2016, pari ad € 6.028.092,00, tra i seguenti strumenti di intervento come di seguito precisato:

- € 4.014.964,82 per il finanziamento della seconda annualità della Tabella triennale 2015-2017 di cui all'art.1, comma 3, della Legge n.113/1991;
- € 667.703,87 per la stipula di Accordi e intese ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della Legge n. 113/1991;
- € 1.335.407,75, di cui € 868.015,04 dedicati alle scuole, a titolo di contributi annuali ai sensi dell'articolo 2-ter della Legge n. 113/1991;
- € 10.015,56 per le spese annuali di funzionamento e monitoraggio del Comitato tecnico-scientifico.

TENUTO CONTO del DMT n. 84406 del 2016 in attuazione dell'art.15, comma 2 lettera a) del D.L. 193/2016, con cui è stata effettuata, per il cap 7230/5 esercizio 2016, una diminuzione di competenza e cassa sullo stanziamento pari a € 1.000.000,00 a seguito della quale per detto capitolo risulta in competenza la somma di € 5.028.092,00;

VISTO il D.D. n. 3577 del 22 dicembre 2016 con il quale è stata impegnata la somma di € 4.014.964,82, sul cap.7230/5 esercizio 2016, in favore degli enti beneficiari dei contributi relativi alla Tabella triennale 2015-2017, seconda annualità;

VISTA la nota MIUR prot. n. 25464 del 23 dicembre 2016, con la quale è stata avanzata richiesta di conservazione in bilancio della somma pari a € 1.011.808,22 residua di competenza per il cap.7230/5, anno 2016;

VISTA la nota n.725 del 23 gennaio 2017, con la quale l'Ufficio centrale di bilancio presso il MIUR ha comunicato l'avvenuta registrazione della richiesta di conservazione in bilancio sopracitata;



Ministero dell'Università e della Ricerca
Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

RITENUTO di dover rimodulare proporzionalmente la somma di € 1.011.808,22, rispetto a quanto previsto dal D.M. di riparto n. 372 del 7 giugno 2016, per l'esercizio finanziario 2016, tra i tre strumenti indicati, Accordi e intese, contributi annuali e per le spese funzionamento e monitoraggio del Comitato tecnico-scientifico, come di seguito precisato:

- € 671.182,90, di cui € 436.268,89 dedicati alle scuole, a titolo di contributi annuali ai sensi dell'articolo 2-ter della Legge n. 113/1991;
- € 335.591,45 per la stipula di Accordi e intese ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della Legge n. 113/1991;
- € 5.033,87 per le spese annuali di funzionamento e monitoraggio del Comitato tecnico-scientifico.

VISTO il D.D. del 4 dicembre 2017, n. 3472, registrato dalla Corte dei conti in data 28 dicembre 2017, n. 1411 con il quale è stata impegnata sul cap.7230/05 la somma di € 1.011.808,22, esercizio finanziario 2017, residui lettera f) anno 2016 così ripartita:

- € 671.182,90, di cui € 436.268,89 dedicati alle scuole, a titolo di contributi annuali ai sensi dell'articolo 2-ter della Legge n. 113/1991;
- € 335.591,45 per la stipula di Accordi e intese ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della Legge n. 113/1991;
- € 5.033,87 per le spese annuali di funzionamento e monitoraggio del Comitato tecnico-scientifico.

VISTO il D.M. n. 150 del 16 marzo 2017, registrato dalla Corte dei conti in data 19 maggio 2017, n. 845, con il quale, ai sensi dell'articolo 2-bis della Legge n. 113/1991, si è proceduto alla ripartizione dello stanziamento per l'anno 2017, pari ad € 8.028.092,00, tra i seguenti strumenti di intervento, come di seguito precisato:

- € 5.916.010,30 per il finanziamento della terza annualità della Tabella triennale 2015-2017 di cui all'art.1, comma 3 della Legge n.113/1991;
- € 1.300.000,00 a titolo di contributi annuali ai sensi dell'articolo 2-ter della Legge n. 113/1991;
- € 800.000,00 per la stipula di Accordi e intese ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della Legge n. 113/1991;
- € 12.081,70 per le spese annuali di funzionamento e monitoraggio del Comitato tecnico-scientifico.

VISTO il D.D. del 2 ottobre 2017, n. 2607, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2017, n. 922 con il quale è stata impegnata sul cap.7230/05 la somma di € 2.112.081,70, esercizio finanziario 2017 così ripartita:

- € 1.300.000,00 a titolo di contributi annuali ai sensi dell'articolo 2-ter della Legge n. 113/1991;
- € 800.000,00 per la stipula di Accordi e intese ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della Legge n. 113/1991;
- € 12.081,70 per le spese annuali di funzionamento e monitoraggio del Comitato tecnico-scientifico.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

VISTO il D.M. n. 191 del 2 marzo 2018, registrato dalla Corte dei conti in data 21 marzo 2018, n. 1-526 con il quale, ai sensi dell'articolo 2-*bis* della Legge n. 113/1991, si è proceduto alla ripartizione dello stanziamento per l'anno 2018, pari ad € 8.028.092,00, tra i seguenti strumenti di intervento, come di seguito precisato:

- € 5.916.010,30 per il finanziamento della prima annualità della Tabella triennale 2018-2020 di cui all'art.1, comma 3 della Legge n.113/1991;
- € 800.000,00 per la stipula di Accordi e intese ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della Legge n. 113/1991;
- € 1.300.000,00 a titolo di contributi annuali ai sensi dell'articolo 2-*ter* della Legge n. 113/1991;
- € 12.081,70 per le spese annuali di funzionamento e monitoraggio del Comitato tecnico-scientifico.

VISTA la nota MIUR prot. n. 21736 del 21 dicembre 2018 con la quale è stata richiesta all'Ufficio centrale di bilancio presso il MIUR la conservazione in bilancio dei fondi 2018, residui lettera F), per un importo totale pari a € 2.100.000,00 di cui € 800.000,00 per Accordi e intese e € 1.300.000,00 per i contributi annuali;

VISTA la nota prot. MIUR n. 993 del 21 gennaio 2019 con la quale l'Ufficio centrale di bilancio presso il MIUR ha comunicato l'avvenuta registrazione della sopracitata richiesta di conservazione in bilancio;

VISTA la nota MIUR prot. n. 22170 del 13 dicembre 2019 con la quale, ai sensi dell'art.4-*quater*, comma 1, del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è stata richiesta all'Ufficio centrale di bilancio presso il MIUR la conservazione in bilancio dei fondi 2018, residui lettera F), per un importo totale pari a € 2.100.000,00 di cui € 800.000,00 per Accordi e intese e € 1.300.000,00 per i contributi annuali;

VISTA la nota prot. MIUR n. 2 del 2 gennaio 2020 con la quale l'Ufficio centrale di bilancio presso il MIUR comunica la presa d'atto della richiesta di conservazione in bilancio sottoposta con nota prot. n. 22170 del 13 dicembre 2019;

VISTO il D.M. 719 del 5 agosto 2019 registrato dalla Corte dei conti in data 13 settembre 2019, n. 1-3013 con il quale, ai sensi dell'articolo 2-*bis* della Legge n. 113/1991, si è proceduto alla ripartizione dello stanziamento per l'anno 2019, pari ad € 8.028.092,00, tra i seguenti strumenti di intervento, come di seguito precisato:

- € 5.916.010,30 per il finanziamento della seconda annualità della Tabella triennale 2018-2020 di cui all'art.1, comma 3 della Legge n.113/1991;
- € 800.000,00 per la stipula di Accordi e intese ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della Legge n. 113/1991;
- € 1.300.000,00 a titolo di contributi annuali ai sensi dell'articolo 2-*ter* della Legge n. 113/1991;
- € 12.081,70 per le spese annuali di funzionamento e monitoraggio del Comitato tecnico-scientifico.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

VISTA la nota MIUR prot. n. 21168 del 13 dicembre 2019 con la quale è stata richiesta all'Ufficio centrale di bilancio presso il MIUR la conservazione in bilancio dei fondi 2019, residui lettera F), per un importo totale pari a € 2.100.000,00 di cui € 800.000,00 per Accordi e intese e € 1.300.000,00 per i contributi annuali;

VISTA la nota prot. MIUR n. 3 del 2 gennaio 2019 con la quale l'Ufficio centrale di bilancio presso il MIUR ha comunicato l'avvenuta registrazione della sopracitata richiesta di conservazione in bilancio;

VISTO il D.M. n. 556 del 28 agosto 2020, registrato all'Ufficio centrale di bilancio in data 10 settembre 2020 n. 551 e registrato alla Corte dei conti in data 14 settembre 2020, n.1875, con il quale, ai sensi dell'articolo 2-*bis* della Legge n. 113/1991, si è proceduto alla ripartizione dello stanziamento per l'anno 2020, pari a di € 8.028.092,00, tra i seguenti strumenti di intervento, come di seguito precisato:

- € 5.916.010,30 per il finanziamento della seconda annualità della Tabella triennale 2018-2020 di cui all'art. 1, comma 3, della Legge n. 113/1991;
- € 1.810.000,00 per la stipula di Accordi e intese ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della Legge n. 113/1991;
- € 300.000,00 a titolo di contributi annuali ai sensi dell'articolo 2-*ter* della Legge n. 113/1991;
- € 2.081,70 per le spese annuali di funzionamento e monitoraggio del Comitato tecnico-scientifico;

RITENUTO opportuno utilizzare i fondi ancora disponibili per i contributi annuali e per gli Accordi e intese, provenienti dall'esercizio finanziario 2016 congiuntamente a quelli stanziati per l'anno 2017, 2018 2019 e 2020;

RITENUTO altresì opportuno procedere con un unico provvedimento alla definizione delle regole e delle modalità per la concessione di contributi annuali previsti dalla Legge 113/91 all'art.2-*ter* e per il finanziamento degli Accordi e delle intese di cui all'articolo 1, comma 4, della stessa legge

DECRETA

TITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Ambito operativo

1. Il presente bando definisce le regole e le modalità per la presentazione e la relativa valutazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi previsti dalla Legge 113/91 e ss.mm.ii e, in particolare, dei seguenti strumenti di intervento:

- contributi annuali ai sensi dell'articolo 2-*ter*;
- Accordi e intese ai sensi dell'art. 1, comma 4.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

2. In coerenza con quanto previsto dall'art. 1 della Legge 113/91 e ss.mm.ii., la concessione dei contributi previsti dal presente bando è finalizzata a promuovere e favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche derivate, e a contribuire alla tutela e alla valorizzazione dell'imponente patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia.

2.1. In particolare, i progetti oggetto delle domande per la concessione dei contributi annuali disciplinati dal Titolo 2 del presente bando debbono perseguire una o più delle seguenti finalità:

- a) promozione della ricognizione sistematica delle testimonianze storiche delle scienze e delle tecniche conservate nel Paese, nonché delle risorse bibliografiche e documentali per le ricerche di storia delle scienze e delle tecniche;
- b) incentivazione, anche mediante la collaborazione con le università e altre Istituzioni italiane e straniere, delle attività di formazione ed aggiornamento professionale richieste per la gestione dei musei, città-centri delle scienze e delle tecniche che ci si propone di potenziare o di istituire;
- c) sviluppo della ricerca e della sperimentazione delle metodologie per un'efficace didattica della scienza e della storia della scienza, con particolare attenzione per l'impiego delle nuove tecnologie;
- d) promozione dell'informazione e della divulgazione scientifica e storico-scientifica, sul piano nazionale e internazionale, anche mediante la realizzazione di iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali;
- e) promozione della cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso un migliore utilizzo dei laboratori scientifici e di strumenti multimediali, coinvolgendole con iniziative capaci di favorire la comunicazione con il mondo della ricerca e della produzione, così da far crescere una diffusa consapevolezza sull'importanza della scienza e della tecnologia per la vita quotidiana e per lo sviluppo sostenibile della società.

2.2 I progetti oggetto delle domande per la concessione dei contributi relativi agli Accordi di programma disciplinati dal Titolo 3 del presente bando debbono perseguire una o più delle seguenti finalità:

- a) riorganizzare e potenziare le Istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica e nella valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico, nonché favorire l'attivazione di nuove Istituzioni e città-centri delle scienze e delle tecniche sull'intero territorio nazionale;
- b) promozione della ricognizione sistematica delle testimonianze storiche delle scienze e delle tecniche conservate nel Paese, nonché delle risorse bibliografiche e documentali per le ricerche di storia delle scienze e delle tecniche;
- c) incentivazione, anche mediante la collaborazione con le università e altre Istituzioni italiane e straniere, delle attività di formazione ed aggiornamento professionale richieste per la gestione dei musei, città-centri delle scienze e delle tecniche che ci si propone di potenziare o di istituire;
- d) sviluppo della ricerca e della sperimentazione delle metodologie per un'efficace didattica della scienza e della storia della scienza, con particolare attenzione per l'impiego delle nuove tecnologie;



Ministero dell'Università e della Ricerca
Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

- e) promozione dell'informazione e della divulgazione scientifica e storico-scientifica, sul piano nazionale e internazionale, anche mediante la realizzazione di iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali;
- f) promozione della cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso un migliore utilizzo dei laboratori scientifici e di strumenti multimediali, coinvolgendole con iniziative capaci di favorire la comunicazione con il mondo della ricerca e della produzione, così da far crescere una diffusa consapevolezza sull'importanza della scienza e della tecnologia per la vita quotidiana e per lo sviluppo sostenibile della società.

2.2.1 Saranno tenuti in maggiore considerazione i progetti volti a promuovere una migliore fruibilità delle attività nel periodo post-Covid, che sappiano coinvolgere attivamente i cittadini e sensibilizzare gli stakeholders sulle tematiche di maggiore rilevanza in ambito scientifico, attraverso strategie di rete a livello locale, nazionale o internazionale e attraverso approcci multi-canale, in grado di coinvolgere diversi attori, tipi di pubblico e settori della conoscenza.

Articolo 2

Soggetti ammissibili

1. Possono presentare le domande per la concessione dei contributi previsti per gli interventi di cui all'articolo 1 del presente bando, e secondo le regole e le modalità di cui ai successivi articoli, le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e altri soggetti pubblici, nonché le persone giuridiche private con sede legale in Italia aventi tra i propri fini la diffusione della cultura tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, e la realizzazione di attività di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica.

2. Ai fini della presentazione della domanda i soggetti proponenti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.

TITOLO 2

CONTRIBUTI ANNUALI

Articolo 3

Soggetti proponenti

1. I soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 1, possono presentare, secondo i termini e le modalità di cui al successivo articolo 11, domanda per la concessione di contributi annuali per la realizzazione di un progetto di diffusione della cultura scientifica coerente con le finalità di cui all'articolo 1, comma 2.1 del presente bando.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

2. I progetti potranno essere “individuali”, ossia presentati da un unico soggetto c.d. “proponente”, o “congiunti”, ossia presentati da almeno due soggetti, ovvero un “capofila” ed un partner. Nel caso di progetti “congiunti” il soggetto “capofila”, che sarà referente nei confronti del MUR e curerà l’esatto adempimento di tutte le attività previste dai successivi articoli, dovrà essere indicato nella domanda.
3. Ogni soggetto individuato dalla posizione fiscale può partecipare ad una sola domanda come soggetto “proponente” o, in alternativa come soggetto “capofila” o “partner”.
4. In caso di presentazione di più domande in qualità di soggetto “proponente”, soggetto “capofila” o “partner” il MUR ammetterà d’ufficio esclusivamente la prima domanda trasmessa e perfezionata, individuata sulla base della data e dell’ora di trasmissione così come risultante dal sistema telematico Sirio, di cui al successivo articolo 11.
5. Pertanto il MUR escluderà d’ufficio tutte le ulteriori eventuali domande trasmesse e perfezionate secondo le modalità di cui al successivo articolo 11.
6. Nel caso di progetti “congiunti” il soggetto “capofila” dovrà sostenere in misura maggioritaria, e comunque in misura non inferiore al **40%**, le spese del progetto. Ciascun partner progettuale dovrà sostenere le spese del progetto in misura non inferiore al **20%** e non superiore al **30%**.

Articolo 4

Progetti ammissibili

1. I progetti, redatti secondo le disposizioni del presente Titolo 2, possono presentare costi per un valore minimo di € 40.000,00 e massimo di € 100.000,00.
2. Il contributo minimo riconosciuto ai progetti ammessi al finanziamento non potrà essere inferiore a € 30.000,00.
3. I progetti dovranno riguardare attività da realizzare in un arco temporale massimo di 12 mesi consecutivi.
4. L’inizio delle attività progettuali dovrà essere compreso tra la data di pubblicazione del presente bando e il 31 maggio 2021.
5. Nei progetti dovranno essere descritti, in modo puntuale chiaro e dettagliato, i seguenti elementi:
 - a) le finalità perseguite, in coerenza con quanto previsto all'articolo 1, comma 2.1. del presente bando;
 - b) le attività previste e il piano di sviluppo temporale delle stesse;
 - c) i costi preventivati per la realizzazione del progetto e l'utilizzo dei contributi richiesti;
 - d) i risultati perseguiti, in termini di natura e dimensione dei destinatari raggiungibili, di coordinamento tra i soggetti proponenti e sistema pubblico e privato di riferimento, di collaborazioni attivabili a livello nazionale e internazionale;
 - e) i collegamenti tra obiettivi del progetto, costi preventivati e utilizzo/specifico impatto dei contributi;
 - f) l’originalità e l’innovatività nelle metodologie e tecnologie didattiche dedicate alla diffusione della cultura scientifica;



Ministero dell'Università e della Ricerca
Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

6. I progetti dovranno essere corredati dai piani finanziari predisposti secondo le seguenti “Voci di spesa”:

- a) Spese per il personale (dipendente e non dipendente) che non dovranno superare il 30% del costo totale del progetto;
- b) Strumentazione (peculiare e strettamente necessaria alla realizzazione del progetto);
- c) Materiali e beni di consumo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: cancelleria etc.)
- d) Missioni e viaggi (strettamente e motivatamente necessari alla realizzazione del progetto);
- e) Spese generali che non dovranno superare il 10% del costo totale del progetto;
- f) Altro (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: contratti, consulenze etc.) che non dovranno superare il 30% del costo totale del progetto.

Articolo 5

Risorse finanziarie e modalità di erogazione

1. Per il finanziamento dei progetti di cui al presente Titolo 2 il MUR, in coerenza con le indicazioni contenute nel D.M. n. 372 del 7 giugno 2016 relativo alla ripartizione dello stanziamento per l'esercizio finanziario 2016, nel D.M. n. 150 del 16 marzo 2017 relativo alla ripartizione dello stanziamento per l'esercizio finanziario 2017, nel D.M. n. 191 del 2 marzo 2018 relativo alla ripartizione dello stanziamento per l'esercizio finanziario 2018, nel D.M. n. 719 del 5 agosto 2019 relativo alla ripartizione dello stanziamento per l'esercizio finanziario 2019 e nel D.M. n. 556 del 28 agosto 2020 relativo alla ripartizione dello stanziamento per l'esercizio finanziario 2020 mette a disposizione risorse finanziarie per complessivi € **4.871.182,90** di cui almeno € 436.268,89 in favore delle istituzioni scolastiche.

2. Le risorse sono assegnate nel rispetto della graduatoria finale e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste dal comma 1 del presente articolo.

3. I contributi verranno attribuiti nella misura dell'80% dei costi giudicati congrui, pertinenti e ammissibili.

4. In caso di progetti finanziati con un contributo minore rispetto a quello richiesto il MUR provvederà d'ufficio alla contestuale riduzione proporzionale delle voci di spesa previste nei piani finanziari.

5. Il trasferimento delle risorse sarà disposto in favore di tutti i soggetti beneficiari secondo le seguenti modalità:

- a) una prima erogazione, a titolo di anticipo, in misura del 60% del contributo riconosciuto, successivamente all'adozione del decreto direttoriale di approvazione delle graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento;
- b) una seconda erogazione, a titolo di saldo, sarà disposta successivamente all'approvazione del rendiconto scientifico-contabile finale che dovrà essere presentato dal soggetto “proponente” o “capofila”, entro 90 giorni dalla chiusura delle attività progettuali di cui all'art. 4, comma 3 del presente bando, unitamente alla documentazione giustificativa attestante l'intero importo dei costi ammissibili.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

6. In caso di mancata rendicontazione o di esito negativo delle attività di controllo e monitoraggio tecnico-scientifico, il MUR procederà alla revoca dei contributi assegnati e al recupero delle somme erogate e di ogni eventuale somma a titolo risarcitorio.

7. Nel caso in cui l'importo rendicontato e accertato a seguito delle verifiche amministrative risulti inferiore al costo giudicato ammissibile, il contributo a carico del MUR sarà ricalcolato nella misura dell'80% di quanto effettivamente rendicontato e accertato, fatto salvo il recupero di eventuali somme anticipate.

8. Nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo sia un soggetto privato l'erogazione dell'anticipo di cui al precedente comma 5, lett. a) avverrà previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria per l'intero importo della somma da liquidare a titolo di anticipo, predisposta secondo il modello approvato con Decreto direttoriale 16 marzo 2017, n. 557.

9. Le disposizioni sui termini e le modalità di rendicontazione, controllo e monitoraggio degli interventi oggetto del finanziamento. sono disciplinate nell'**allegato A)** *“Linee guida per la predisposizione del rendiconto scientifico-contabile finale Progetti “CONTRIBUTI ANNUALI” PANN20 – Progetti “ACCORDI DI PROGRAMMA” ACPR20”*, che è parte integrante del presente bando.

Articolo 6

Criteria di valutazione

1. La selezione dei progetti è curata dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2-*quater* della legge 113/1991 e ss.mm.ii.

2. I progetti sono valutati nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3.

3. La graduatoria viene stilata dal Comitato tecnico-scientifico attraverso l'assegnazione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

- a) qualità del progetto in termini di competenze coinvolte, risposta stabile e pervasiva alle esigenze di diffusione della cultura scientifica su più ambiti territoriali, capacità di attivare sinergie con altri soggetti e collegamenti funzionali ad altri progetti/programmi, fattibilità sia tecnica che finanziaria (max 20 punti);
- b) qualità dei proponenti in termini di competenza ed esperienza nell'attività di diffusione della cultura scientifica, capacità gestionali e relazioni esterne, capacità di autofinanziamento del progetto (max 10 punti);
- c) ricadute dei risultati attesi con particolare riferimento alla potenzialità degli stessi a contribuire alla diffusione della cultura scientifica su scala nazionale (max 10 punti);
- d) originalità e grado di innovazione delle attività (max 10 punti);
- e) congruità e pertinenza dei costi (max 10 punti).

4. Sono inseriti in graduatoria i progetti che abbiano conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 40 punti rispetto ai 60 conseguibili e sono ammessi al finanziamento nei limiti delle risorse complessive disponibili.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

5. La graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento è approvata con specifico Decreto direttoriale pubblicato sul sito istituzionale del MUR e sulla piattaforma telematica Sirio. Sulla piattaforma telematica Sirio saranno rese disponibili alla consultazione anche le schede di valutazione distinte per ogni progetto.

TITOLO 3

ACCORDI DI PROGRAMMA

Articolo 7

Soggetti proponenti

1. I soggetti di cui all'articolo 2 del presente bando, nonché altre Amministrazioni dello Stato, Università, Enti pubblici e privati, possono presentare, secondo i termini e le modalità di cui al successivo articolo 11, proposte per la stipula di Accordi di programma, finalizzati alla realizzazione congiunta degli obiettivi della Legge n. 113/91 e ss.mm.ii.
2. Gli Accordi di programma potranno essere “individuali”, ossia presentati da un unico soggetto c.d. “proponente”, o “congiunti”, ossia presentati da almeno due soggetti, ovvero un “capofila” ed un partner. Nel caso di progetti “congiunti” il soggetto “capofila”, che sarà referente nei confronti del MUR e che curerà l’esatto adempimento di tutte le attività previste dai successivi articoli, dovrà essere indicato nella domanda.
3. Ogni soggetto individuato dalla posizione fiscale può partecipare ad una sola domanda come soggetto “proponente” o, in alternativa, come soggetto “capofila” o “partner”.
4. In caso di partecipazione a due o più domande il MUR invita il soggetto a selezionare, entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta, una sola domanda.
5. Decorsi i termini previsti dal comma 4 del presente articolo e in assenza di riscontro, il MUR provvederà d'ufficio ad ammettere la partecipazione del soggetto esclusivamente per la prima domanda trasmessa e perfezionata, individuata sulla base della data e dell'ora di trasmissione così come risultante dal sistema telematico Sirio, di cui al successivo art. 11.
6. Il MUR procederà altresì ad escludere la partecipazione del soggetto da tutte le eventuali ulteriori domande trasmesse e perfezionate secondo i termini e le modalità di cui al successivo art. 11.
7. Nel caso di progetti “congiunti” il soggetto “capofila” dovrà sostenere in misura maggioritaria, e comunque in misura non inferiore al **40%**, le spese del progetto. Ciascun partner progettuale dovrà sostenere le spese del progetto in misura non inferiore al **20%** e non superiore al **30%**.
8. In caso di rinuncia, o di esclusione ai sensi del comma 5 del presente articolo, del soggetto “capofila” i restanti soggetti dovranno indicare su richiesta dell’amministrazione il nuovo “soggetto” capofila, individuato con la percentuale di cui al comma 7 del presente articolo, e dovranno altresì indicare le rispettive percentuali di spese progettuali dei soggetti “partner” nel rispetto del medesimo comma 7.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

9. In caso di rinuncia, o di esclusione ai sensi del comma 5 del presente articolo, di uno o più soggetti “partner” i restanti soggetti dovranno indicare su richiesta dell’amministrazione le rispettive percentuali di spese progettuali nel rispetto del predetto comma 7.

Articolo 8

Accordi di programma ammissibili

1. Gli Accordi di programma possono presentare costi per un valore minimo di € 300.000,00 e massimo di € 800.000,00.

2. Il contributo minimo riconosciuto agli Accordi di programma ammessi al finanziamento non potrà essere inferiore a € 210.000,00.

3. Gli Accordi di programma dovranno riguardare attività da realizzare in un arco temporale massimo di 24 mesi consecutivi.

4. L’inizio delle attività progettuali dovrà essere compreso tra la data di comunicazione della registrazione dell’Accordo di programma e il novantesimo giorno successivo alla data della predetta comunicazione.

5. Nei progetti dovranno essere descritti, in modo puntuale chiaro e dettagliato, i seguenti elementi:

- a) le finalità perseguite, in coerenza con quanto previsto all'articolo 1, comma 2.2., del presente bando;
- b) le attività previste e il piano di sviluppo temporale delle stesse;
- c) i costi preventivati per la realizzazione del progetto e l'utilizzo dei contributi richiesti;
- d) i risultati perseguiti, in termini di natura e dimensione dei destinatari raggiungibili, di coordinamento tra i soggetti proponenti e sistema pubblico e privato di riferimento, di collaborazioni attivabili a livello nazionale e internazionale;
- e) i collegamenti tra obiettivi del progetto, costi preventivati e utilizzo, specifico impatto dei contributi;
- f) l’originalità e l’innovatività nelle metodologie e tecnologie didattiche dedicate alla diffusione della cultura scientifica.

6. I progetti presentati dovranno essere corredati dai piani finanziari predisposti secondo le seguenti “Voci di spesa”:

- a) Spese per il personale (dipendente e non dipendente) che non dovranno superare il 30% del costo totale del progetto;
- b) Strumentazione (peculiare e strettamente necessaria alla realizzazione del progetto);
- c) Materiali e beni di consumo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: cancelleria etc.);
- d) Missioni e viaggi (strettamente e motivatamente necessari alla realizzazione del progetto);
- e) Spese generali che non dovranno superare il 10% del costo totale del progetto;
- f) Altro (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: contratti, consulenze etc.) che non dovranno superare il 30% del costo totale del progetto.

Articolo 9

Risorse finanziarie e modalità di erogazione



Ministero dell'Università e della Ricerca
Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

1. Per il finanziamento dei progetti di cui al presente Titolo 3 il MUR, in coerenza con le indicazioni contenute nel D.M. n. 372 del 7 giugno 2016 relativo alla ripartizione dello stanziamento per l'esercizio finanziario 2016, nel D.M. n. 150 del 16 marzo 2017 relativo alla ripartizione dello stanziamento per l'esercizio finanziario 2017, nel D.M. n. 191 del 2 marzo 2018 relativo alla ripartizione dello stanziamento per l'esercizio finanziario 2018, nel D.M. n. 719 del 5 agosto 2019 relativo alla ripartizione dello stanziamento per l'esercizio finanziario 2019 e nel D.M. n. 556 del 28 agosto 2020 relativo alla ripartizione dello stanziamento per l'esercizio finanziario 2020 mette a disposizione risorse finanziarie per complessivi € **4.545.591,45**;
2. Le risorse sono assegnate nel rispetto della graduatoria finale e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste dal comma 1 del presente articolo.
3. I contributi verranno attribuiti nella misura dell' 80% dei costi giudicati congrui, pertinenti e ammissibili.
4. In caso di progetti finanziati con un contributo minore rispetto a quello richiesto, il MUR provvederà d'ufficio alla contestuale riduzione proporzionale delle voci di spesa previste nei piani finanziari.
5. Il trasferimento di risorse sarà disposto in favore di tutti i soggetti beneficiari secondo le seguenti modalità:
 - a) una prima erogazione, a titolo di anticipo, in misura del 60% del contributo riconosciuto, successivamente al perfezionamento di appositi Accordi di programma stipulati e sottoscritti tra i soggetti proponenti ed il MUR;
 - b) una seconda erogazione, a titolo di saldo, sarà disposta successivamente all'approvazione del rendiconto scientifico-contabile finale che dovrà essere presentato dal soggetto "proponente" o "capofila", entro 90 giorni dalla chiusura delle attività progettuali di cui all'art.8, comma 3 del presente bando, unitamente alla documentazione giustificativa attestante l'intero importo dei costi ammissibili.
6. In caso di mancata rendicontazione o di esito negativo delle attività di controllo e monitoraggio tecnico-scientifico, il MUR procederà alla revoca dei contributi assegnati e al recupero delle somme erogate e di ogni eventuale somma a titolo risarcitorio.
7. Nel caso in cui l'importo rendicontato e accertato a seguito delle verifiche amministrative risulti inferiore al costo giudicato ammissibile, il contributo a carico del MUR sarà ricalcolato nella misura dell'80% di quanto effettivamente rendicontato e accertato, fatto salvo il recupero di eventuali somme anticipate.
8. Nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo sia un soggetto privato l'erogazione dell'anticipo di cui al precedente comma 5 lett. a) avverrà previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria per l'intero importo della somma da liquidare a titolo di anticipo, predisposta secondo il modello approvato con Decreto direttoriale 16 marzo 2017, n. 557.
9. Le disposizioni sui termini e le modalità di rendicontazione, controllo e monitoraggio degli interventi oggetto del finanziamento sono disciplinate nell'**allegato A)** "*Linee guida per la predisposizione del*



Ministero dell'Università e della Ricerca
Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

rendiconto scientifico-contabile finale Progetti "CONTRIBUTI ANNUALI" PANN20 – Progetti "ACCORDI DI PROGRAMMA" ACPR20, che è parte integrante del presente bando.

Articolo 10

Criteria di valutazione

1. La selezione delle proposte è curata dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2-*quater* della legge 113/1991 e ss.mm.ii.
2. Le proposte sono valutate nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3.
3. La graduatoria viene compilata dal Comitato tecnico-scientifico attraverso l'assegnazione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri:
 - a) qualità del progetto in termini di competenze coinvolte e di risposta stabile e pervasiva alle esigenze di diffusione della cultura scientifica su più ambiti territoriali, di capacità di attivare sinergie con altri soggetti e collegamenti funzionali a progetti/programmi/iniziative di carattere comunitario e/o internazionale, di fattibilità sia tecnica che finanziaria con particolare riguardo alla congruità e pertinenza dei costi esposti (max 30 punti);
 - b) qualità dei proponenti in termini di competenze, esperienze, capacità gestionali e relazioni esterne, partecipazioni a progetti e/o programmi nazionali, comunitari, internazionali, capacità di autofinanziamento del progetto (max 20 punti);
 - c) ricadute dei risultati attesi con particolare riferimento alla potenzialità degli stessi di contribuire alla diffusione della cultura scientifica su scala nazionale (max 10 punti);
4. Sono inseriti in graduatoria i progetti che abbiano conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 40 punti rispetto ai 60 conseguibili e sono ammessi al finanziamento nei limiti delle risorse complessive disponibili.
5. La graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento è approvata con specifico Decreto direttoriale pubblicato sul sito istituzionale del MUR e sulla piattaforma telematica Sirio. Sulla piattaforma telematica Sirio saranno rese disponibili alla consultazione anche le schede di valutazione distinte per ogni progetto.
6. La procedura di ammissione al finanziamento dei progetti si concluderà con il perfezionamento di appositi Accordi di programma stipulati e sottoscritti tra i soggetti proponenti e il MUR.

TITOLO 4

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Termini e modalità di presentazione delle domande



Ministero dell'Università e della Ricerca
Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

1. Ai fini della partecipazione alla procedura di cui al presente bando le domande per la concessione dei contributi dovranno essere compilate e trasmesse utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica SIRIO all'indirizzo: <https://sirio-miur.cineca.it>

2. In particolare ai fini della partecipazione alla presente procedura di selezione si dovranno porre in essere cumulativamente le seguenti attività:

- a) Il “compilatore” del soggetto “proponente” nel caso di progetti individuali o il “compilatore” del soggetto “capofila” nel caso di progetti “congiunti” dovrà registrare la propria utenza all'indirizzo <https://sirio-miur.cineca.it> (di seguito, “Servizio telematico Sirio”) e consultare le guide all'utilizzo dei servizi (di seguito “Guida”);
- b) Il “compilatore” del soggetto “proponente” nel caso di progetti individuali o il “compilatore” del soggetto “capofila” nel caso di progetti “congiunti” dovrà compilare la domanda tramite il servizio telematico Sirio **dalle ore 10.00 del 3 novembre 2020 alle ore 12.00 del 3 dicembre 2020;**
- c) una volta compilata la domanda, il “compilatore” del soggetto “proponente” nel caso di progetti individuali o il “compilatore” del soggetto “capofila” nel caso di progetti “congiunti” dovrà trasmettere la domanda esclusivamente tramite il Servizio telematico Sirio **dalle ore 10.00 del 3 novembre 2020 alle ore 12.00 del 3 dicembre 2020.** Le domande, una volta trasmesse mediante il Servizio telematico Sirio, non potranno essere più modificate;
- d) dopo la compilazione e la trasmissione della domanda la medesima dovrà essere perfezionata, **entro e non oltre le ore 12.00 del 10 dicembre 2020,** con una delle seguenti modalità:

d.1) In caso di legale rappresentante o delegato in possesso di firma digitale:

- 1) scaricare dalla piattaforma telematica Sirio il file PDF della domanda;
- 2) apporre sul file PDF della domanda la firma digitale del legale rappresentante o di altro soggetto espressamente delegato. In caso di progetti “congiunti” la domanda dovrà essere sottoscritta, con firma digitale, sia dal soggetto “capofila” che da tutti i soggetti “partner”;
- 3) caricare e inviare il file PDF della domanda, sottoscritto con firma digitale, attraverso la piattaforma telematica Sirio secondo le modalità indicate nella “Guida”. In caso di soggetto delegato alla firma la domanda dovrà essere corredata da copia della delega alla sottoscrizione.

d.2) In caso di legale rappresentante o delegato non in possesso di firma digitale:

- 1) scaricare e stampare il file PDF della domanda dalla piattaforma telematica Sirio;
- 2) apporre sulla domanda cartacea la firma autografa del legale rappresentante o di altro soggetto espressamente delegato. In caso di progetti “congiunti”, **se anche uno solo dei firmatari non dispone di firma digitale,** la domanda cartacea, **stampata in un'unica copia,** dovrà essere sottoscritta con firma autografa sia dal soggetto “capofila” che da tutti i soggetti “partner”;
- 3) inviare la domanda sottoscritta con firma autografa, senza gli allegati, mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC: dgric@postacert.istruzione.it.

La domanda dovrà essere corredata da copia del documento di riconoscimento in corso di validità di ogni soggetto sottoscrittore e, nel caso di soggetto delegato alla firma, anche da copia della delega alla sottoscrizione.

L'oggetto della PEC dovrà contenere gli estremi identificativi del presente Bando (numero e data) e il codice identificativo presente nell'oggetto della domanda (es: PANN20_00000 – ACPR20_00000).



Ministero dell'Università e della Ricerca
Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

3. Le domande compilate ma non trasmesse attraverso la piattaforma telematica Sirio **entro il termine del 3 dicembre 2020 ore 12.00**, o trasmesse in difformità alle modalità di cui al comma 2 lett. c) del presente articolo, saranno escluse dalla procedura.

Saranno parimenti escluse le domande regolarmente trasmesse ma non perfezionate secondo i tempi e le modalità di cui al comma 2 lett. d) del presente articolo.

4. Tutto il materiale trasmesso verrà utilizzato dal MUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti previsti dal presente bando.

5. I soggetti beneficiari dei contributi dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

Articolo 12
Informazioni

1. Il responsabile del procedimento per il presente bando è la Dott.ssa Francesca Galli in qualità di dirigente dell'Ufficio VI della Direzione Generale per il coordinamento la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati.

2. Il presente bando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà disponibile, unitamente a tutta la documentazione ivi richiamata, sul sito www.MIUR.gov.it e sulla piattaforma telematica Sirio.

3. Ogni richiesta di informazioni inerente la procedura prevista dal presente bando potrà essere inoltrata al MUR via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: bandodcs2020@miur.it dal giorno **3 novembre 2020** al giorno **10 dicembre 2020**.

IL DIRETTORE GENERALE
(art. 4, co.1, d.l. n. 1/2020)
- DOTT. VINCENZO DI FELICE -